

## **STATUTO**

### **DELLA “FONDAZIONE TALEA ETS”**

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO**

È costituita una Fondazione denominata “**FONDAZIONE TALEA ETS**”.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “*Fondazione TALEA ETS*”.

#### **ART. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede in Castrovillari (CS) al Corso Calabria, 3/A, il mutamento di indirizzo all'interno del medesimo Comune è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

#### **ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate all’art 5, lettere d),g),h),i) , del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).

Scopo della Fondazione è lo studio e la promozione di soluzioni innovative ai crescenti bisogni sociali, svolgendo attività di ricerca e formazione ed elaborando nuovi modelli di innovazione, finanza ed impresa per il sociale.

In particolare, l’attività della Fondazione si ispira ai principi della promozione integrale dell’intera regione mediterranea e si estrinseca nei si estrinseca

nei seguenti settori:\_\_\_\_\_

-- formazione, innovazione e crescita, promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (art. 5, lett. v, CTS);\_\_\_\_\_

-- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lett. r, CTS).\_\_\_\_\_

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di formazione, accrescimento culturale, conoscenza e creatività, attraverso, la creazione di una comunità che abbraccia il cambiamento, promuove la formazione e incoraggia il progresso. \_\_\_\_\_

La Fondazione intende creare una piattaforma di collegamento e scambio di idee, esperienze e competenze tra professionisti locali ed internazionali al fine di organizzare eventi formativi tali da contribuire all'elevazione della Calabria a polo di formazione manageriale ed imprenditoriale. \_\_\_\_\_

La sua attività si estrinseca e realizza con l'organizzazione di eventi tra cui seminari, dibattiti, scambi culturali e sessioni di formazione. Con il coinvolgimento di leader industriali globali, accademici stimati imprenditori visionari e amministratori illuminati che operino in sinergia per incoraggiare lo sviluppo di idee innovative che fioriscano in Calabria, nelle regioni meridionali d'Italia e nel bacino del Mediterraneo e oltre..\_\_\_\_\_

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si pone quindi quali orientamenti fondamentali:\_\_\_\_\_

- di operare in collegamento e collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e gli altri Organismi pubblici e/o anche Privati;\_\_\_\_\_

- di favorire un ambiente in cui la saggezza sia guidata dal potere della visio-

ne

**ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà:

-- concepire e sviluppare programmi di formazione e di riqualificazione professionale, ovvero partecipare ad analoghi programmi concepiti da terzi;

-- svolgere ruoli di intermediazione tecnologica e culturale;

-- gestire direttamente o indirettamente spazi e laboratori funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative ed attività svolte o da svolgere;

-- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

-- istituire premi, borse di studio e compiere ogni altra operazione idonea a sostenere ed incoraggiare l'accesso alle opportunità di sviluppo e crescita professionale;

-- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici e/o privati;

-- produrre e commercializzare materiale didattico anche su supporto informatico, relativo alle attività da svolgere;

-- stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate.

La Fondazione potrà inoltre compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - in via secondaria ed occasionale:

1) tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi, anche non soci, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più oppor-

tune; \_\_\_\_\_

2) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese sia italiane che straniere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. \_\_\_\_\_

Per il conseguimento dell'oggetto la Fondazione potrà compiere in via strumentale e senza che ciò possa costituire oggetto prevalente tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie – in Italia ed all'estero (nel rispetto delle leggi vigenti in materia di raccolta del risparmio) ritenute dall'Organo amministrativo necessarie e/o utili; e sempre a tal fine potrà contrarre finanziamenti con Enti o Istituti Bancari, stipulare mutui fondiari assistiti da garanzie ipotecarie, assumere obbligazioni cambiarie, prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi. \_\_\_\_\_

#### **ART. 5 - PATRIMONIO** \_\_\_\_\_

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. \_\_\_\_\_

Il patrimonio della fondazione è composto: \_\_\_\_\_

A) dal fondo di dotazione: \_\_\_\_\_

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione originaria della Fondazione, di valor pari ad euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore; \_\_\_\_\_

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Ambassador o comunque da terzi

con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; \_\_\_\_\_

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione; \_\_\_\_\_

B) dal fondo di gestione costituito: \_\_\_\_\_

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; \_\_\_\_\_

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; \_\_\_\_\_

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; \_\_\_\_\_

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Ambassador o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; \_\_\_\_\_

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali; \_\_\_\_\_

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. \_\_\_\_\_

#### **ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO** \_\_\_\_\_

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. \_\_\_\_\_

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Generale approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del

Terzo settore. \_\_\_\_\_

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. \_\_\_\_\_

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente. \_\_\_\_\_

#### **ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in: \_\_\_\_\_

- Fondatori; \_\_\_\_\_

- Partecipanti; \_\_\_\_\_

- Ambassador. \_\_\_\_\_

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali. \_\_\_\_\_

**ART. 8 - FONDATORI**

Sono di diritto soci Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione. Inoltre a seguito istanza scritta approvata dal Consiglio generale a maggioranza assoluta , la qualifica di Fondatore può essere attribuita a persone fisiche o giuridiche pubbliche o private che contribuiscono al Fondo di dotazione con versamenti in danaro ovvero con attribuzione di beni materiali o immateriali dell'importo che sarà stabilito dal consiglio Generale.

La qualifica di fondatore è a vita salvo rinuncia espressa, e attribuisce il diritto di voto.

**ART. 9 - AMBASSADOR**

Possono divenire "Ambassador", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Ambassador" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione dell' Ambassador" è fatta con delibera del Consiglio Generale su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Ambassador.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-

sati.

#### **ART. 10 - DECADENZA E RECESSO**

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Ambassador che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguono la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Gli Ambassador possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio Generale.

#### **ART. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Direttore Generale
- il Comitato Etico (se nominato)
- il Comitato scientifico ( se nominato)



— l'Organo di Controllo Revisore Unico. —

— il Presidente Onorario —

#### **ART. 12 - CONSIGLIO GENERALE** —

Il Consiglio Generale è composto dai Fondatori. —

Il Consiglio Generale approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. —

In particolare: —

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; —

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; —

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; —

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione ; —

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico; —

- nomina il Presidente Onorario; —

- delibera sull'ammissione dei nuovi soci —

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità; —

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; —

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della

Fondazione; \_\_\_\_\_

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea". \_\_\_\_\_

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. \_\_\_\_\_

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. \_\_\_\_\_

Le riunioni possono avvenire anche in call-conference e sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. \_\_\_\_\_

Delle riunioni del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. \_\_\_\_\_

### **ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE** \_\_\_\_\_

Il Consiglio Generale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. \_\_\_\_\_

In seconda convocazione il Consiglio Generale è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. \_\_\_\_\_

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. \_\_\_\_\_

### **ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 (tre a sette) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Generale, anche fra non soci, fatto salvo quanto stabilito ai sensi dell'art. 26, quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente
- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio Generale;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contri-

buti; \_\_\_\_\_

– predisporre il bilancio di esercizio; \_\_\_\_\_

– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; \_\_\_\_\_

– nomina il Direttore Generale ed ove opportuno la segreteria amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti e le sue riunioni possono avvenire anche in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.. \_\_\_\_\_

Delle riunioni del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. \_\_\_\_\_

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate. \_\_\_\_\_

#### **ART. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**- VICE PRESIDENTE VICARIO**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale, legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e compie tutti gli atti di gestione e amministrazione, ordinaria e straordinaria, che dallo statuto non siano rimessi, espressamente, al medesimo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**ART. 16 - DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua prima seduta e, successivamente, quando ne ricorra la necessità. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, stabilisce anche la durata dell'incarico del Direttore Generale, i margini entro cui egli eserciterà le sue competenze, nonché la retribuzione che gli deve essere corrisposta.

Al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri conferitigli, compete la gestione

economica, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, in particolare, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e degli atti del Presidente. \_\_\_\_\_

La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Direttore Generale partecipa, obbligatoriamente ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione nomina, se ritenuto opportuno, un addetto alla Segreteria Amministrativa definendone compiti e compensi. \_\_\_\_\_

#### **ART. 17 - COMITATO SCIENTIFICO** \_\_\_\_\_

Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di nove Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti fra qualificati esponenti del mondo accademico e scientifico avendo riguardo alla, loro preparazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. \_\_\_\_\_

Il Comitato ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione nelle attività di pianificazione della Fondazione, nonché nella verifica della coerenza dei suoi programmi con le \_\_\_\_\_ finalità stabilite dallo Statuto, coadiuvando il Consiglio nella valutazione dell'efficacia degli interventi proposti o svolti. \_\_\_\_\_

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o da un Responsabile scelto tra i suoi membri e nominato dal Comitato stesso con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) che resta in carica 5 \_\_\_\_\_ (cinque) anni e può essere rieletto. \_\_\_\_\_

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale, esse possono tenersi anche in teleconferenza o videoconfe-

renza.

Nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il Comitato Scientifico:

- esprime parere consultivo sul programma annuale di attività e ne garantisce l'attuazione per quanto attiene agli aspetti scientifici;

- valuta i progetti di carattere scientifico rientranti nell'attività della Fondazione e assiste il Consiglio di Amministrazione nelle fasi esecutive;

- formula proposte per attività di studio e ricerca ed assiste il Consiglio di Amministrazione nelle fasi esecutive;

- fornisce pareri su questioni scientifiche

- promuove e propone eventi informativi sulle attività della Fondazione;

- elabora con il Consiglio di Amministrazione i programmi di formazione e riqualificazione professionale eventualmente gestiti dalla Fondazione ai sensi del D.lgs. n. 460/1997;

- sovrintende alla esecuzione dei suddetti programmi e i suoi membri possono partecipare quali docenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, o dal suo Responsabile, quando sia necessario e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o del Responsabile; delle sedute è redatto apposito verbale firmato dal Presidente o dal Responsabile e dal Direttore Generale.

I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 18 - COMITATO ETICO**

	<p>Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, ed è composto da un minimo di cinque membri scelti tra eminenti personalità del mondo culturale, scientifico, economico-sociale, italiano ed estero o tra soggetti</p>	
	<p>che abbiano ricoperto ruoli di rilievo in enti o istituzioni, pubbliche o private, aventi scopo benefico.</p>	
	<p>Il Comitato etico nomina tra i suoi membri un presidente.</p>	
	<p>Il Comitato Etico valuta annualmente ed in ogni momento se ne ravvisi la necessità, la coerenza dell'attività della Fondazione con i principi dell'Etica</p>	
	<p>Universale e dello Statuto.</p>	
	<p>I componenti del comitato etico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.</p>	
	<p>Se, per qualsivoglia motivo, vengono a mancare uno o più componenti del comitato etico, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente</p>	
	<p>alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I componenti così nominati durano in carica cinque anni decorrenti dalla loro nomina.</p>	
	<p>Il Comitato etico ha il compito di svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della fondazione sugli aspetti etici dell'attività svolta.</p>	
	<p>Inoltre, in caso di adozione del Codice Etico vigila e garantisce la sua applicazione.</p>	
	<p>Il comitato etico si riunisce, presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti.</p>	
	<p>Le riunioni del Comitato Etico sono convocate dal presidente, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno.</p>	
	<p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato etico si tengano in te-</p>	
	<p>- 16 -</p>	



leconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussi ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi tali requisiti, la riunione del comitato etico si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. —

Il comitato etico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. —

Le deliberazioni del comitato etico devono essere verbalizzate in apposito registro dal presidente della riunione e dal segretario designato dagli intervenuti. —

I componenti del comitato etico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio. —

#### **ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE UNICO** —

L'organo di controllo è composto da un Revisore Unico nominato dal Consiglio Generale ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. -

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. —

#### **ART.20 - PRESIDENTE ONORARIO** —

Il Presidente onorario , se nominato, dura in carica fino a tempo indeterminato. Condivide con il Presidente del CdA l'alta rappresentanza della Fondazione intrattenendo, a tal fine, rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali ed internazionali per la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo

delle attività statutarie. \_\_\_\_\_

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Generale e su invito del Presidente a quelle del Consiglio di Amministrazione. Non partecipa alle relative votazioni ma esprime pareri consultivi che devono essere attentamente valutati dai membri dei predetti consigli e dettagliatamente riportati nei verbali delle riunioni \_\_\_\_\_

**ART.21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE** \_\_\_\_\_

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore. \_\_\_\_\_

**ART. 22 - CLAUSOLA DI RINVIO** \_\_\_\_\_

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. \_\_\_\_\_


